



COMUNE DI LAVAGNA

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

| DATA | ADOTTATO CON DELIBERA C.C. |
|------------|----------------------------|
| 24/07/25 | N. 21 |
| IL SINDACO | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| | |

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | SCOPO DEL REGOLAMENTO, RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI | 3 |
| 1.1 | Scopo del regolamento | 3 |
| 1.2 | Riferimenti normativi | 3 |
| 1.3 | Definizioni | 4 |
| 2. | DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO/CLIMA ACUSTICO E DI COLLAUDO ACUSTICO | 7 |
| 2.1 | Impatto acustico per permessi di costruire, licenze ed autorizzazioni all'esercizio di attività produttive o commerciali | 7 |
| 2.2 | Clima acustico per nuovi insediamenti o ristrutturazioni edilizie che comportino il cambio di destinazione d'uso | 8 |
| 2.3 | Requisiti acustici passivi per nuovi edifici / Interventi sull'esistente - Collaudo acustico | 8 |
| 3. | ATTIVITÀ ALL'APERTO | 10 |
| 3.1 | Servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti; manutenzione verde pubblico; utilizzo macchine agricole; attività venatoria | 10 |
| 3.2 | Manutenzione verde privato | 10 |
| 3.3 | Carico e scarico merci | 11 |
| 3.4 | Attività sportive/ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di proprietà pubblica | 11 |
| 4. | ATTIVITÀ LAVORATIVE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE | 12 |
| 4.1 | Attività lavorative temporanee di cantieri o assimilabili | 12 |
| 4.2 | Cantieri - procedure semplificate | 13 |
| 4.3 | Manifestazioni temporanee | 14 |
| 4.4 | Intrattenimenti musicali all'aperto svolti da pubblici esercizi e strutture ricettive a supporto dell'attività principale | 16 |
| 4.5 | Intrattenimenti musicali svolti da stabilimenti balneari e chioschi posizionati sulla passeggiata a mare durante la stagione balneare estiva (01 maggio – 30 settembre) | 18 |
| 5. | CONTROLLI/SANZIONI | 19 |
| 5.1 | Attività di controllo | 19 |
| 5.2 | Ordinanze contingibili ed urgenti | 19 |
| 5.3 | Sospensione/revoca autorizzazioni | 19 |
| 5.4 | Sanzioni | 20 |

ALLEGATI :

FAC SIMILE MODULISTICA

CARTA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. SCOPO DEL REGOLAMENTO, RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI

1.1 Scopo del regolamento

Il presente regolamento stabilisce norme attuative del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Lavagna, approvato con delibera G.C. n. 23 del 23.07.2001 e n. 32 del 12.11.2001.

Esso inoltre disciplina le emissioni rumorose, sia connesse ad attività produttive o commerciali in essere o di futura realizzazione, sia legate ad attività o manifestazioni di tipo temporaneo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico e di migliorare le condizioni di benessere sociale e di salute pubblica.

Pertanto le eventuali norme in materia di inquinamento acustico inserite nei vari regolamenti comunali, se in contrasto con le presenti, si intendono abrogate; analogamente gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, e le varianti degli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

1.2 Riferimenti normativi

I principali disposti normativi di riferimento del presente regolamento sono:

- Legge 447 del 26 ottobre 1995 “legge quadro sull’inquinamento acustico”, e i suoi principali decreti attuativi, tra cui:
 - ✓ D.P.C.M. 14 novembre 1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
 - ✓ D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
 - ✓ D. M. Ambiente del 16 marzo 1998 “tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”
 - ✓ D.P.C.M. 31 marzo 1998 “atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica”
 - ✓ D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 “regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” (con le modifiche introdotte dalla Legge 31 luglio 2002 n° 179)
- Legge Regionale Liguria n° 12 del 20 marzo 1998 “disposizioni in materia di inquinamento acustico”

- Deliberazione Giunta Regionale Liguria n° 2510 del 18 dicembre 1998 “definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all’aperto e di attività temporanee”
- Deliberazione Giunta Regionale Liguria n° 534 del 28 maggio 1999 “criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 2 comma 2 L. R. 20/3/98 n° 12”

1.3 Definizioni

- Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq): principale parametro di misura del rumore, definito da

$$LAeq = 10 \log \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{p(t)}{p_o} \right)^2 dt ,$$

dove

$p(t)$ = pressione sonora istantanea,

$p_o = 20 \mu Pa$,

$t_2 - t_1$ = tempo di misura

- dB(A) (decibel ponderati A): unità di misura dei livelli di rumore
- Periodo di riferimento diurno: l'intervallo compreso tra le 6:00 e le 22:00
- Periodo di riferimento notturno: l'intervallo compreso tra le 22:00 e le 6:00
- Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni e verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme. Sono istituiti appositi elenchi regionali ed un elenco nazionale (ENTECA), gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con i nominativi dei tecnici abilitati.
- Valori limite assoluti: valori limite riferiti a specifiche sorgenti (di emissione) o riferiti all'insieme di tutte le sorgenti (di immissione) validi nell'ambiente esterno; valori di qualità: i valori da conseguire con le tecnologie e le metodiche di risanamento. Sono tutti differenziati a

seconda delle varie zone in cui è classificato il territorio comunale secondo il Piano di Zonizzazione Acustica:

| classi di destinazione d'uso del territorio | valori limite assoluti | | valori limite assoluti | | valori di qualità | |
|--|------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|----------|
| | di emissione diurno | notturno | di immissione diurno | notturno | diurno | notturno |
| classe I | 45 | 35 | 50 | 40 | 47 | 37 |
| classe II | 50 | 40 | 55 | 45 | 52 | 42 |
| classe III | 55 | 45 | 60 | 50 | 57 | 47 |
| classe IV | 60 | 50 | 65 | 55 | 62 | 52 |
| classe V | 65 | 55 | 70 | 60 | 67 | 57 |
| classe VI | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE | |
|---|---|
| classe I | aree particolarmente protette |
| classe II | aree destinate ad uso prevalentemente residenziale |
| classe III | aree di tipo misto |
| classe IV | aree di intensa attività umana |
| classe V | aree prevalentemente industriali |
| classe VI | aree esclusivamente industriali |

- Valori limite differenziali (di immissione): si applicano all'interno degli ambienti abitativi (eccetto le aree classificate in classe VI) e stabiliscono la massima differenza ammessa tra il livello di rumore ambientale (con tutte le sorgenti in funzione) e il livello di rumore residuo (senza la specifica sorgente in funzione): valgono 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno. Non si applicano alla rumorosità prodotta:
 - a) dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
 - b) da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
 - c) da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Non si applicano inoltre se:

- il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- Attività rumorosa temporanea: qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come LAeq ad 1 metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dB(A).

2. DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO/CLIMA ACUSTICO E DI COLLAUDO ACUSTICO

2.1 *Impatto acustico per permessi di costruire, licenze ed autorizzazioni all'esercizio di attività produttive o commerciali*

Per il rilascio di:

- Permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive o commerciali;

sarà richiesta una relazione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività, e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti acustici di zona. Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla D. G. R. Liguria n° 534 del 28/5/1999.

Le domande di licenza od autorizzazione all'esercizio dovranno essere presentate secondo il modulo A allegato.

Le attività commerciali / professionali / artigianali di piccola entità, che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi e che non abbiano impianti di climatizzazione con unità esterne, e comunque le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011, sono esentate dalla presentazione di relazione tecnica di impatto acustico previa autocertificazione secondo il modulo B allegato.

I subentri e i cambi di titolarità di licenza saranno equiparati ad una nuova attività, fatto salvo il caso in cui il subentro avvenga per un'attività già in possesso di regolare nulla osta acustico, e non vi sia alcuna variazione degli impianti installati e dei processi lavorativi, fatto che dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione.

2.2 *Clima acustico per nuovi insediamenti o ristrutturazioni edilizie che comportino il cambio di destinazione d'uso*

Qualora siano previsti, in conformità agli strumenti urbanistici, nuovi insediamenti o ristrutturazioni degli insediamenti esistenti che comportino cambi di destinazioni d'uso, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 legge 447/95):

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali ubicati entro una fascia di 100 ml. da infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi.

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla D. G. R. Liguria n° 534 del 28/5/1999 e presentata contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire o analogo titolo edilizio.

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

2.3 *Requisiti acustici passivi per nuovi edifici / Interventi sull'esistente - Collaudo acustico*

Per gli edifici di nuova costruzione, in sede di approvazione del progetto definitivo, va presentata apposita relazione tecnica attestante, in via previsionale, la conformità del progetto ai parametri stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”.

Per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) ai sensi dell' art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. delle opere edilizie subordinate al permesso di costruire (così come definite dall'art. 10 comma 1 del D.P.R. 6-06-2001 n. 380) dovrà essere eseguito apposito collaudo acustico in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. prima citato, riguardante:

1. le partizioni orizzontali e verticali dell'edificio (indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti di diverse unità abitative, indice dell'isolamento acustico

standardizzato di facciata, indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato);

2. i servizi a funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento);
3. i servizi a funzionamento discontinuo (ascensore, scarichi idraulici, servizi igienici, rubinetteria).

La stessa procedura potrà essere richiesta per quegli interventi di carattere minore modificativi delle caratteristiche dell'ambiente abitativo così come definito dall'art. 2 comma 1b della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e delle relative componenti, servizi a funzionamento discontinuo/continuo di cui alle definizioni date dal D.P.C.M. 5/12/1997, limitatamente alle porzioni di immobili oggetto di intervento.

3. ATTIVITÀ ALL'APERTO

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine in genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale o di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEE e comunque tali da garantire il rispetto dei limiti di zona, eccetto le deroghe specificate negli articoli successivi.

3.1 Servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti; manutenzione verde pubblico; utilizzo macchine agricole; attività venatoria

Le attività di pulizia strade, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia/manutenzione del verde pubblico, sono eseguite in deroga permanente ai vigenti limiti assoluti e differenziali.

E' consentito altresì l'uso di macchine operatrici nelle zone del sistema agricolo, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate appartenenti alla classe I, al fine di consentirne una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:

- i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CE
- devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.

E' consentito l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio comunale in deroga permanente ai limiti di zona, se non in contrasto con la vigente disciplina sulla caccia.

3.2 Manutenzione verde privato

Le attività di pulizia/manutenzione di terreni e spazi verdi privati, effettuate con tagliaerba, decespugliatori, motozappe, motoseghe, macchinari agricoli ad uso di giardinaggio, sono consentite alle seguenti condizioni:

- i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CE
- devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo, ed in particolare:
 - utilizzo dei macchinari rumorosi non prima delle ore 8.00 per i giorni feriali e delle ore 9.00 per il Sabato e giorni festivi

- il funzionamento continuativo dei macchinari rumorosi non deve essere protratto oltre le due ore.

3.3 Carico e scarico merci

Le operazioni di carico/scarico/movimentazione merci di esercizi commerciali e artigianali dovranno essere effettuate in orari e con modalità tali da ridurre al minimo il potenziale disturbo arrecato alle abitazioni vicine; in ogni caso tali attività dovranno rispettare i vigenti limiti assoluti e differenziali della zonizzazione acustica comunale.

3.4 Attività sportive/ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di proprietà pubblica

Le attività sportive e/o ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di proprietà pubblica, che comportano emissioni di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00÷23.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare 70 dB(A).

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

Sono fatte salve le deroghe previste in caso di svolgimento di eventi o manifestazioni temporanee, così come indicato ai successivi articoli 4.3 - 4.6.

4. ATTIVITÀ LAVORATIVE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

4.1 Attività lavorative temporanee di cantieri o assimilabili

Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili o lavori assimilabili che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nei giorni feriali ed il sabato mattina, negli intervalli orari 8.00÷12.00 e 13.00÷19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.

In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono generalmente superare:

- 70 dB(A) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
- 80 dB(A) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Non si considera il limite differenziale.

Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 85 dB(A) per non più di quattro ore complessive nella fascia 9:00÷12.00 e 15.00÷19.00.

Possono essere previste fasce orarie più restrittive qualora la rumorosità interessi ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura o riposo, ecc.).

In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, non può essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 19:00. Particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Le imprese titolari di cantieri edili di durata superiore a 30 giorni devono presentare al competente ufficio comunale, almeno dieci giorni prima dell'inizio attività, una richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore (secondo il modulo C allegato, con versamento delle spese di istruttoria) unitamente ad una relazione in duplice copia redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, indicante:

- ✓ descrizione dell'attività
- ✓ durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa

- ✓ elenco dettagliato delle attrezzature, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi
- ✓ clima acustico della zona prima dell'attività
- ✓ classificazione acustica dell'area
- ✓ valutazione dei livelli sonori immessi presso i ricettori maggiormente esposti, da individuarsi su una pianta aggiornata e dettagliata dell'area
- ✓ descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

I competenti uffici comunali, entro dieci giorni dal ricevimento, potranno rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, lavorazioni ed attrezzature utilizzate, limiti di immissione, accorgimenti per il contenimento del rumore, pena la revoca dell'autorizzazione al cantiere.

4.2 Cantieri - procedure semplificate

Saranno esentati dalla presentazione della domanda di autorizzazione in deroga e della relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:

- a) i lavori di piccola manutenzione all'interno di edifici o quelli di sistemazioni esterne consistenti in ripristini, piccoli interventi, manutenzione ordinaria/straordinaria della durata non superiore a cinque giorni;
- b) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza o urgenza, fatto salvo che la presentazione della documentazione completa dovrà avvenire contestualmente alle richieste di permesso di costruire o altro titolo analogo;

- c) cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione;
- d) i lavori che riguardano la manutenzione e la ristrutturazione di edifici in zone rurali distanti almeno 100 ml. da abitazioni o luoghi frequentati.

Saranno esentati dalla presentazione della domanda di autorizzazione e della relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, ma dovranno presentare comunicazione (secondo il modulo C allegato, senza versamento delle spese di istruttoria):

- e) i cantieri per lavori che non comportano l'utilizzo di utensili e macchine particolarmente rumorosi (quali martelli demolitori pneumatici/elettrici, smerigliatrici, escavatori, ecc.) della durata compresa tra 6 e 30 giorni.

Le emissioni rumorose dovranno essere comunque contenute entro i limiti consentiti dalla buona tecnica.

4.3 *Manifestazioni temporanee*

Sono regolamentate le manifestazioni temporanee quali:

- ✓ luna park, circhi, teatri tenda, spettacoli viaggianti;
- ✓ sagre, fiere, mercati, manifestazioni storiche;
- ✓ feste di quartiere, feste patronali, feste di partito;
- ✓ parate, processioni religiose, manifestazioni commemorative pubbliche, comizi politici e sindacali;
- ✓ manifestazioni a finalità culturali, di promozione sociale o benefiche, economiche, religiose, sportive, di volontariato;
- ✓ concerti, eventi musicali, spettacoli, cinema all'aperto.

Le manifestazioni temporanee suddette sono autorizzate in deroga al rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, mediante provvedimenti di nulla osta che possono contemplare specifiche prescrizioni, secondo le modalità riportate di seguito.

Ai sensi del vigente Piano di Zonizzazione Acustica, e tenuto conto della vocazione turistica e delle consolidate tradizioni storico-culturali del Comune di Lavagna, possono essere svolte manifestazioni in luogo pubblico, feste popolari e sagre, luna park, concerti, ecc. (punti a) - f)) in tutte le aree del territorio eccetto quelle ricomprese in classe I - aree particolarmente protette (salvo specifiche deroghe in considerazione del rilievo dell'evento).

Le relative emissioni sonore, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nell'intervallo orario 8.00÷24.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 8.00÷22.00, ed i 65 dB(A) nell'intervallo orario 22.00 ÷ 24.00.

Non si considera il limite differenziale.

Le attività di cui ai punti a), b), c) d) e), f), se di durata complessiva inferiore o uguale a tre giorni, svolte nelle aree di cui sopra, sono consentite senza richiesta di autorizzazione in deroga, a condizione che sia presentata semplice comunicazione contenente:

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante ovvero responsabile dell'attività;
- descrizione dell'attività e dei principali impianti/attrezzature utilizzati;
- indicazione del luogo e della superficie massima occupata;
- data di inizio e durata dell'attività.

Nel caso in cui:

- la manifestazione si protragga per più di tre giorni;
- a richiesta dei competenti uffici comunali

dovrà essere presentata, almeno dieci giorni prima dell'inizio, richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore (secondo l'allegato modulo D), ed anche una relazione tecnica di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale che documenti l'ubicazione e le modalità di svolgimento della manifestazione, le sorgenti sonore utilizzate, l'impatto acustico sui ricettori maggiormente esposti, gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare tale impatto.

I competenti uffici comunali potranno prescrivere particolari accorgimenti e/o limitazioni d'orario da adottarsi durante l'attività, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

Sono consentiti, se permessi da sovraordinate norme e regolamenti, fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici in occasione di feste patronali, processioni religiose, manifestazioni storiche; per fuochi d'artificio e spari in altre tipologie di manifestazioni, anche a carattere occasionale, dovrà essere

presentata, almeno dieci giorni prima dell'inizio, richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore (secondo l'allegato modulo D) senza allegare relazione tecnica di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale

4.4 Intrattenimenti musicali all'aperto, svolti da pubblici esercizi e strutture ricettive, a supporto dell'attività principale.

Gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, pub, ecc.) e le strutture ricettive di cui alla L.R. 1/2024 “Testo Unico in materia di strutture ricettive“ che intendano svolgere **intrattenimenti musicali all'aperto “senza ballo”** con caratteristiche temporanee di tipo stagionale o ripetitivo nei seguenti casi:

- svolgimento dell'intrattenimento musicale con rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale;
- svolgimento dell'intrattenimento musicale con impossibilità di rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale;

dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- per ogni pubblico esercizio/struttura ricettiva il numero massimo di intrattenimenti musicali consentiti nell'arco di un anno è pari a **25**;
- per ogni pubblico esercizio/struttura ricettiva sono ammessi **n. 2 intrattenimenti musicali alla settimana non consecutivi** con termine alle **ore 24.00**;
- non sono ammissibili più intrattenimenti musicali all'aperto nel medesimo orario ad una **distanza inferiore a 100 m** tra i luoghi di svolgimento delle attività;
- non sono ammissibili intrattenimenti musicali all'aperto se viene svolta una manifestazione patrocinata o organizzata dal Comune ad una distanza inferiore a **100 m**;
- ogni pubblico esercizio/struttura ricettiva che intenda svolgere intrattenimenti musicali all'aperto deve presentare al Comune un calendario con le date previste di svolgimento delle attività entro il **30 Aprile**; è auspicabile un coordinamento tra gli esercizi, anche mediante le associazioni di categoria, per evitare sovrapposizioni di date e luoghi, nel rispetto dei requisiti precedenti;
- fatto salvo il termine del 30 aprile per la presentazione del calendario delle iniziative in oggetto ed una volta approvata la stessa da parte dell'Amministrazione entro i 30 giorni successivi, tale da costituire una programmazione armonizzata e definita, potranno essere

valutate ed eventualmente accolte istanze da parte di esercizi che abbiano iniziato l'attività dopo il 30 aprile ovvero che abbiano motivate e documentate nuove necessità;

- tali istanze potranno essere accolte se rispettano integralmente le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Nel caso sia impossibile rispettare i limiti assoluti e/o differenziali stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, pub, ecc.) e le strutture ricettive di cui alla L.R. 1/2024 “Testo Unico in materia di strutture ricettive“ dovranno richiedere al Comune apposita “**deroga ai limiti del rumore**” (secondo l’allegato modulo D), allegando una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall’attività, specificando:

- i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività
- il calcolo puntuale dell’impatto acustico previsto sui ricettori maggiormente esposti
- le misure previste per limitare le emissioni sonore.

In ogni caso sarà facoltà concedere o meno la deroga richiesta ai limiti del rumore, in relazione alla localizzazione dell’attività, all’impatto acustico provocato sui ricettori maggiormente esposti, alla possibilità di effettuare interventi per ridurre la rumorosità; potranno inoltre essere imposte limitazioni sull’orario di svolgimento dell’attività e sul calendario proposto. In ogni caso il **limite massimo consentito (in facciata del ricettore maggiormente esposto) sarà di 70 dB(A) dalle 8.00 alle 22.00 e di 60 dB(A) dalle 22.00 alle 24.00.**

Per i pubblici esercizi/strutture ricettive che ricadono in zona di **classe II (aree prevalentemente residenziali)** secondo il vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale potranno essere valutate deroghe per lo svolgimento di intrattenimenti musicali all'aperto “senza ballo” e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni relative ad orario, limiti sonori da rispettare, tipologie di sorgenti sonore ammissibili, modalità tecniche di controllo e minimizzazione dell'impatto acustico. Si citano a titolo di esempio: utilizzo di diffusori acustici direzionali e di piccola taglia orientati in modo da non dirigere il fronte sonoro su ricettori esterni, non uso di casse tipo sub-woofer, ricorso a sistemi quali tetto suono o diffusione sonora a pioggia, utilizzo di elettroniche di controllo programmate per gestire il segnale di uscita, anche con processore di fase, utilizzo di barriere o schermature fonoisolanti, ecc. In ogni caso il **limite massimo consentito (in facciata del ricettore maggiormente esposto) sarà di 60 dB(A) dalle 8.00 alle 22.00 e di 50 dB(A) dalle 22.00 alle**

24.00, e non saranno ammissibili intrattenimenti musicali all'aperto nel medesimo orario ad una **distanza inferiore a 200 m** tra i luoghi di svolgimento delle attività.

In caso di segnalazioni od esposti per disturbo così come per il non rispetto delle modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle prescrizioni impartite, a seguito di verifica, il Comune potrà revocare od interrompere le deroghe concesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Titolo 5.

4.5 Intrattenimenti musicali svolti da stabilimenti balneari e chioschi posizionati sulla passeggiata a mare durante la stagione balneare estiva (01 maggio – 30 settembre).

In considerazione del fatto che il Comune di Lavagna intende promuovere l'attività turistica perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono lungo il litorale durante la stagione balneare estiva, lo svolgimento di intrattenimenti musicali (senza ballo) “a carattere temporaneo” in regime di deroga ai limiti della Classificazione Acustica è consentito per ciascun stabilimento balneare/chiosco sulla passeggiata per un massimo di due volte alla settimana in giornate non consecutive con termine alle ore 24,00 (limite massimo consentito in facciata del ricettore maggiormente esposto pari a 70 dB(A)) e con diffusori sonori inequivocabilmente direzionati come fronte di emissione verso il mare. Oltre tale orario e non oltre le ore 00:30 i livelli sonori si dovranno abbassare al fine di rispettare i valori ordinari della classificazione acustica del sito (ZONA IV – limite di immissione notturno pari a 55 dB(A)) .

In tal caso dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga ai limiti di rumore (secondo l'allegato modulo D), allegando una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'attività, specificando:

- i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività
- il calcolo puntuale dell'impatto acustico previsto sui ricettori maggiormente esposti
- le misure previste per limitare le emissioni sonore.

In ogni caso sarà facoltà concedere o meno la deroga richiesta, in relazione alla localizzazione dell'attività, all'impatto acustico provocato sui ricettori maggiormente esposti, alla possibilità di

effettuare interventi per ridurre la rumorosità; potranno inoltre essere imposte limitazioni sull'orario di svolgimento dell'attività e sul calendario proposto.

In caso di segnalazioni od esposti per disturbo così come per il non rispetto delle modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle prescrizioni impartite, a seguito di verifica il comune potrà revocare od interrompere le deroghe concesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Titolo 5.

5. CONTROLLI/SANZIONI

5.1 Attività di controllo

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e all'art. 6 della Legge regionale 12/98, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina e delle disposizioni tecniche relative ai permessi di costruire e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti;
- dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

5.2 Ordinanze contingibili ed urgenti

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

5.3 Sospensione/revoca autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la

sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Analogamente, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi in deroga per le attività rumorose temporanee (cantieri edili, manifestazioni, ecc.) comporterà la revoca del provvedimento autorizzativo e la sospensione dell'attività in questione.

5.4 Sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L. 447/95 e s.m.i. e all'art. 15 della L.R. n. 12/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità, nonché le disposizioni contenute nel Testo Unico dell'edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001.

Tabella riassuntiva:

| |
|---|
| <p>Non ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità (L. 447/95 e s.m.i. – art. 10 c. 3) da € 2.000,00 a € 20.000,00</p> |
| <p>Supero dei limiti di emissione sonora (L. 447/95 e s.m.i. – art. 10 c. 3) da € 1.000,00 a € 10.000,00</p> |
| <p>Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della L. 447/95 (L. 447/95 e s.m.i. – art. 10 c. 3) da € 500,00 a € 20.000,00</p> |
| <p>Supero reiterato dei limiti di emissione o di immissione (L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. b) da € 1.032,00 a € 10.329,00</p> |
| <p>Mancata presentazione al Comune del Piano di Risanamento Acustico delle imprese (se dovuto) o mancato adeguamento ai limiti imposti dalla classificazione acustica (L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. c) da € 516,00 a € 3.098,00</p> |
| <p>Supero dei limiti individuati nel presente regolamento</p> |

| |
|---|
| <p>(L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. d) da € 258,00 a € 1.549,00</p> |
|---|

ALLEGATI
FAC SIMILE MODULISTICA DA UTILIZZARE

Modulo A: domanda di nulla osta acustico per attività produttive / commerciali

Modulo B: domanda di nulla osta acustico per attività produttive / commerciali senza sorgenti rumorose

Modulo C: domanda di deroga ai limiti di rumore per cantieri edili temporanei

Modulo D: domanda di deroga ai limiti di rumore per attività/ spettacolo/manifestazione temporanea

CARTA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 34 DEL 30/01/2002

COMUNE DI LAVAGNA

Modulo A

**DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO
PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI**

| | |
|---|--|
| Ragione sociale | |
| Legale Rappresentante | |
| Indirizzo della Sede | |
| Partita I.V.A. | |
| Descrizione dell'attività | |
| Indirizzo dell'insediamento | |
| Referente per l'azienda | |
| Telefono | |
| Fax | |
| e-mail | |
| Nominativo T.C.A.A. che ha redatto la valutazione di impatto/clima acustico | |
| Telefono | |
| Fax | |
| e-mail | |

LAVAGNA _____

In fede
il Legale Rappresentante

**DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA'
PRODUTTIVE / COMMERCIALI SENZA SORGENTI RUMOROSE**

| | |
|-----------------------------|--|
| Ragione sociale | |
| Legale Rappresentante | |
| Indirizzo della Sede | |
| Partita I.V.A. | |
| Descrizione dell'attività | |
| Indirizzo dell'insediamento | |
| Referente per l'azienda | |
| Telefono | |
| Fax | |
| e-mail | |

Il sottoscritto DICHIARA che nell'esercizio indicato non è installato alcun impianto, attrezzatura e/o macchinario rumoroso, ivi comprese unità di condizionamento e ventilazione, e che non vengono eseguite lavorazioni rumorose con attrezzi manuali.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 469 c. p., art. 26 L. 15/1968, art. 11 comma 3 D.P.R. 403/1998, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

LAVAGNA _____

In fede

**Domanda di deroga ai limiti di rumore
per cantieri edili temporanei**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _____
della ditta _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, codice fiscale o partita IVA: _____
esercente l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in LAVAGNA (GE), la **"attività rumorosa temporanea"** costituita da un cantiere edile destinato alla realizzazione delle opere sotto specificate, eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

| |
|---------------------------------|
| Indirizzo cantiere: |
| Tipologia dei lavori: |
| Data prevista di inizio lavori: |
| Durata dei lavori (n° giorni): |
| Orario di lavoro: |
| Elenco macchinari utilizzati: |

Nei casi in cui i lavori sopra specificati:

- abbiano una durata superiore ai 30 giorni lavorativi, nel caso delle opere esterne, o superiori ai 5 giorni lavorativi nel caso delle opere interne;
- non riguardino ristrutturazione o manutenzione di opere in zone rurali distanti da abitazioni o luoghi frequentati,
- non abbiano carattere di emergenza o urgenza,
- non riguardino il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici o situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione

si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, con esplicito riferimento alle attrezzature e macchine operatrici utilizzate, ed alla durata dei lavori;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività;
- misure del clima acustico del luogo, riportate su schede conformi al D. D.le Regione Liguria n° 18 del 13.01.2000 ed indicazione della classe desunta dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dal cantiere.

2) Comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro _____, (spese istruttoria), sul c/c postale n° _____ Comune di LAVAGNA

LAVAGNA _____

timbro e firma

**Domanda di deroga ai limiti di rumore
per attività/ spettacolo/manifestazione temporanea**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____, residente in _____
Prov. _____ Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _____
della (ditta, ente, associazione, ...) _____
avente sede in _____ Prov. _____, Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, codice fiscale o partita IVA: _____
esercitante l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in LAVAGNA (GE), la "attività rumorosa temporanea" sotto descritta , eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

| |
|---|
| Luogo di svolgimento della manifestazione: |
| Tipologia (spettacoli, concerti, feste popolari, ecc.): |
| Data prevista di inizio: |
| Durata (n° giorni): |
| Orario della manifestazione: |
| Elenco impianti/attrezzature rumorose utilizzate: |

Nei casi in cui l'attività temporanea sopra specificata comporti il superamenti dei limiti di rumorosità della zonizzazione acustica

si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia e lo svolgimento della manifestazione;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività/manifestazione, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività/manifestazione;
- valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dall'attività temporanea;
- elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per minimizzare le emissioni rumorose.

2) Comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro _____, (spese istruttoria), sul c/c postale n° _____ Comune di LAVAGNA

LAVAGNA _____

timbro e firma

ALLEGATO

CARTA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 34 DEL 30/01/2002